

(N. 527-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORI: DE GIOVINE, *per la maggioranza*; SPEZZANO, *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1954
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1351)*

d'iniziativa del Senatore ZOLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1955

Comunicate alla Presidenza il 22 febbraio 1956

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi
di riforma agraria.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il progetto di legge di iniziativa del senatore Zoli, contenente norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria, fu approvato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1954 e, trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 18 successivo, veniva da quest'ultima approvato nella seduta del 14 dicembre 1955 con alcune modifiche.

Tornata la proposta di legge alla Presidenza del Senato ed assegnata alla 8ª Commissione permanente di agricoltura e alimentazione per l'esame in sede deliberante, la sinistra ne ha chiesta la discussione in Aula ai sensi dell'articolo 26 del regolamento.

In questa sede la discussione va circoscritta alle modifiche apportate dalla Camera e nuovi emendamenti possono esser presi in considerazione solo in relazione ad esse.

Prima di passare all'esame degli articoli 8 e 9, così come redatti dalla Camera, è opportuno premettere, per una più precisa intelligenza di essi, quello che è stato il concetto ispiratore e quella che ne è l'effettiva portata legislativa. Anzitutto si è voluto ovviare ai notevoli ed a volte eccessivi ritardi frapposti alla liquidazione delle indennità di espropriazione previste dalle leggi Sila del 12 maggio 1950, n. 230, e stralcio del 21 ottobre 1950, n. 841; in secondo luogo, sempre tenendo come base per l'accertamento dei valori gli stessi criteri dell'imposta progressiva sul patrimonio, si è commisurata l'indennità alla effettiva consistenza dei terreni espropriati e ciò per evidenti motivi di ordine morale e giuridico.

E poichè si è rimesso in discussione dalla opposizione, per quanto con evidente intempestività, il diritto da parte dei proprietari espropriati a ricevere un'indennità, e si è invocato a sostegno l'articolo 44 della Costitu-

zione, è bene anzitutto chiarire come la norma dettata dall'articolo 44 non rappresenti una limitazione o una deroga al precedente articolo 42, ma preveda solo casi particolari di limitazione della proprietà privata che, portati sino all'espropriazione, non si sottraggano all'obbligo dell'indennizzo sancito dall'articolo 42.

Se poi nelle leggi Sila e stralcio si definì che « l'indennità da pagare ai proprietari per la espropriazione dovesse esser pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio », è evidente che tale tassativa disposizione si debba ritenere in ogni caso inderogabile solo ai fini della identità della valutazione — e cioè lo stesso calcolo matematico in base ai coefficienti censuarii — ma che non significa limitare il diritto al proprietario ad essere indennizzato solo se i beni espropriati fossero contemporaneamente e totalmente colpiti dall'imposta progressiva sul patrimonio. Basta per questo por mente al fatto che l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio colpisce « il patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947 », mentre le leggi Sila e stralcio colpiscono la proprietà terriera nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e questo dimostra chiaramente che sono stati colpiti dall'espropriazione anche beni rustici entrati nel patrimonio dell'espropriato successivamente al 28 marzo 1947 e sarebbe assurdo pretendere che non dovessero essere indennizzati o che per essi si dovessero riaprire i termini inderogabili fissati dalla legge 9 maggio 1950, n. 203.

E poichè non è possibile pensare che il legislatore ignorasse i due momenti diversi, i due diversi punti di partenza: quello della legge sull'imposta patrimoniale e quello delle

leggi di riforma agraria, è chiaro che si volle soprattutto che ai proprietari espropriati non venisse data in nessun caso una somma diversa dal valore tassabile ai fini dell'imposta patrimoniale.

La proposta di legge Zoli non poteva che ispirarsi a tali premesse e non poteva che chiarire, interpretare, dettare norme che da esse derivassero, contemperandole con l'altro indiscutibile principio giuridico di dover commisurare le indennità alla consistenza dei terreni nel momento in cui essi sono stati oggetto dell'espropriazione, tenendo cioè conto della stessa situazione catastale sulla base della quale è stata determinata la quota da espropriare.

Da ciò nascono due ipotesi: che i terreni fossero degradati rispetto alla situazione accertata ai fini dell'imposta patrimoniale o che successivamente avessero subito sostanziali mutamenti o trasformazioni. In entrambi i casi il progetto di legge Zoli riporta il calcolo degli indennizzi alla situazione reale, e quindi nè un danno per l'erario, caso molto più frequente, nè un indebito arricchimento ai danni di quegli espropriati colpevoli solo di aver voluto rendere i terreni più produttivi. Restava però ancora un'ipotesi quella cioè per cui i terreni espropriati avessero una consistenza reale per estensione, qualità e classe che, tenuta presente ai fini del calcolo delle indennità di espropriazione, non fosse stata tenuta presente nell'accertamento della imposta progressiva sul patrimonio pur permanendo la situazione identica alla data del 28 marzo 1947.

In altre parole il caso di variazioni che avvenute in epoca precedente non risultassero consacrate nei dati catastali al 28 marzo 1947 mentre se ne constatava successivamente la esistenza con i decreti di espropriazione. E per evitare che in tale ipotesi i proprietari espropriati ricevessero come indennità una somma maggiore del valore accertato ai fini dell'imposta patrimoniale, o addirittura una indennità per terreni sfuggiti all'imposta stessa, si provvede a redigere l'articolo 8 del progetto Zoli integrato dall'emendamento Spezzano, articolo che torna in discussione nel nuovo testo adottato dalla Camera.

Un sereno ed obbiettivo esame comparativo dei due testi dell'articolo 8 ne dimostra la

sostanziale identità, non solo, ma il successivo miglioramento ai fini di una chiara interpretazione e di una conseguente facile applicazione.

Quando infatti nel progetto approvato dal Senato si dice che: « la rettifica delle risultanze catastali prevista dalla presente legge si estende anche all'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio » si dice cosa che, se chiara nel pensiero del legislatore, non è stata ritenuta tale dagli organi chiamati a tradurla in attuazione.

Poichè la legge Zoli non prevede che le sole determinazioni catastali di cui all'articolo 4 del progetto ed esclusivamente ad iniziativa delle ditte espropriate, per tutto il resto gli organi della riforma applicano la misura delle indennità, così come hanno compilato i decreti di esproprio, procedendo in base ai dati attuali del terreno e non provvedendo a « rettifiche catastali ». Non perfettamente definita quindi la possibilità di intervento da parte degli uffici distrettuali delle imposte.

La nuova dizione dell'articolo 8 non lascia invece adito ad alcun dubbio e determina con estrema chiarezza la facoltà concessa agli organi competenti di intervenire, facendo poi espresso richiamo alle norme del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, che regolano la materia dell'imposizione dell'imposta progressiva sul patrimonio.

E fra esse norme quella fondamentale che determina per tutti i cittadini, colpiti o meno dalle leggi di riforma agraria, il momento nel quale va considerato il patrimonio del contribuente per cui non può essere compreso ogni incremento successivo dovuto ad acquisizione od a miglioramento, e l'altra dettata dall'articolo 12 che concede la facoltà di rettifica agli uffici distrettuali e ne determina le modalità.

E poichè in proposito sono state dette molte inesattezze, è opportuno precisare come l'imposta progressiva sul patrimonio non venga definita sulle dichiarazioni dei contribuenti, ma gli uffici preposti, per ogni pratica, trasmettono su appositi moduli i dati catastali agli uffici tecnici erariali i quali a loro volta vi apportano tutte le variazioni sino alla data del 28 marzo 1947. Solo dopo tale rettifica si procede alla liquidazione dell'imposta per cui, in definitiva, la norma dell'articolo 8 della

proposta di legge Zoli varrà per tutti i casi sfuggiti al vigile zelo del Fisco e constatati invece dagli Enti preposti alla riforma. Questo per quanto riguarda varietà e classe dei terreni. Nessuna preoccupazione poi o incertezza per gli errori relativi all'estensione perchè in tutti i casi, anche nelle zone nelle quali alla data del 28 marzo 1947 vigeva il vecchio catasto, la maggiore superficie dei terreni espropriati, così come viene giustamente indennizzata, viene ugualmente sottoposta all'imposta patrimoniale, anche là dove il vecchio catasto descrittivo ne riportava una quantità minore. Ed è proprio la dizione modificata dell'articolo 8 che non fa sussistere dubbi in quanto, comunque descritta o riportata, la estensione effettiva alla data dell'esproprio non può che sussistere nella stessa effettiva efficienza al 28 marzo 1947 a meno che il contribuente non dimostri di averla acquisita successivamente. In altre parole, la maggiore estensione risultante dai dati del nuovo catasto particellare, tenuti sempre presenti dagli Enti riforma, ove la proprietà risulti posseduta invariata al 28 marzo 1947 sarà sempre, ed in virtù della norma dell'articolo 8, colpita dalla rettifica di accertamento.

A questo punto, per un più esatto giudizio, vale ricordare come le imposte fondiari e patrimoniali non si concretino direttamente sulla estensione dei terreni, ma sul loro reddito e come questo nelle zone a vecchio catasto descrittivo prescindesse dalla superficie, per la quale erano mancati mezzi di valido accertamento, ma si fondasse esclusivamente sui

canoni di affitto, sulla quantità dei prodotti ecc. Ne deriva che fino alla entrata in vigore del nuovo catasto geometrico particellare nelle zone a vecchio catasto si sono pagate spesso imposte non inferiori a quelle determinate dai nuovi dati e non è quindi il caso di parlare di volontari evasori di imposta ma di legittime, e sia pure speciali, condizioni di fatto e di diritto.

Comunque è cosa certa ed indiscutibile che l'articolo 8 del progetto di legge Zoli, anche nella sua ultima formulazione, dà agli uffici distrettuali delle imposte il mezzo legislativo per colpire qualsiasi forma di evasione fiscale volontaria o determinata da particolari circostanze.

Passando infine all'esame dell'articolo 9 se ne propone ugualmente l'approvazione in quanto le indennità di espropriazione sono disposte dalle vigenti leggi ma non fissate da queste bensì dai singoli decreti di espropriazione e le eventuali eccedenze saranno determinate dalla differenza fra l'indennità indicata nei decreti e quella che dovesse risultare dall'applicazione delle norme del progetto di legge in esame.

Onorevoli colleghi, proponendovi l'approvazione della proposta di legge Zoli con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siamo sicuri di interpretare l'esigenza di un giusto diritto e di salvaguardare nella maniera più rigida l'osservanza e l'adempimento delle vigenti leggi fiscali.

DE GIOVINE, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Richiamiamo innanzi tutto l'attenzione dei colleghi sulla nostra relazione presentata allorchè si discusse per la prima volta in Senato questo disegno di legge e che qui deve intendersi integralmente trascritta.

E perchè si abbia una conoscenza completa del problema crediamo opportuno ricordare anche la discussione che su questo disegno si è svolta in Commissione ed in Aula.

Da detti documenti, oltre che dalla lettera e dallo spirito del disegno di legge approvato, si ricava questo principio: il pagamento delle indennità di esproprio non può essere superiore al valore stabilito ai fini dell'imposta patrimoniale progressiva.

Infatti l'articolo 8 testualmente precisa: « La rettifica delle risultanze catastali prevista dalla presente legge si estende anche all'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, è esercitata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ed il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio ».

La nuova formulazione della Camera dei deputati cancella la sostanza di detta norma. Ed è questa la innovazione che rende inaccettabile la modifica apportata dalla Camera dei deputati. Nè vale dire che, con il testo da noi approvato, si introducono principi di carattere fiscale in una legge che ha altri scopi. Questa obiezione, semmai, doveva essere mossa allorchè il Senato approvò, emendandolo, il disegno di legge Zoli.

Comunque sia ben chiaro che accettando la formulazione della Camera dei deputati si distruggerebbe il principio fondamentale al quale si sono ispirate le leggi Sila e stralcio e si

sancirebbe il principio completamente opposto, che venne definito « immorale » durante la discussione della legge Sila.

La revisione dell'accertamento ai fini della liquidazione dell'indennizzo non può essere dissociata da quella ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio e, quindi, si deve tornare al sistema unitario proposto dal Senato. In particolare, il secondo comma dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati può dar luogo, per il breve termine di decadenza posto, ad una mancata revisione dell'accertamento dell'imposta straordinaria del patrimonio, con la conseguenza che la revisione può essere effettuata solo nell'interesse del proprietario espropriato. Ciò sarebbe oltremodo iniquo e darebbe luogo ad ingiusto arricchimento in favore del proprietario. Occorre quindi tornare al testo approvato dal Senato.

Comunque, e in subordine, va soppresso il secondo comma approvato dalla Camera dei deputati, mentre il primo va opportunamente modificato.

La modifica va fatta anche per altre ragioni. La giustificazione data dal proponente della legge in esame sulla opportunità di rivedere l'accertamento posto a base degli indennizzi è che vi sono casi, come si legge nella relazione di maggioranza, sfuggiti « al vigilante zelo del Fisco e constatati invece dagli Enti preposti alla riforma ».

È evidente che in tali casi le valutazioni erronee non possono essere riferite solo alle parti di terreno assoggettato ad esproprio, ma anche alle parti di terreno non assoggettate, dal che discende la conseguenza che la revisione deve essere attuata su tutta la proprietà appartenente al proprietario espropriato. La cosa appare particolarmente evidente per i terreni soggetti a terzo residuo. Come ritenere che vi

sia stata erronea classificazione sulla metà che dovrà essere attribuita dopo i miglioramenti agli Enti di riforma e non anche sull'altra metà che sarà ritenuta dal proprietario?

Risponde a principio di elementare giustizia che il proprietario che voglia avere il vantaggio della revisione dell'accertamento ad alcuni effetti, debba anche subirne lo svantaggio: altrimenti si avrebbe il procedere in unica direzione.

Proponiamo quindi che, per l'articolo 8, sia ripristinato il testo del Senato.

Subordinatamente, alla formulazione della Camera dei deputati, proponiamo le seguenti modifiche:

I comma, sostituito dal seguente:

« Qualora le risultanze catastali, tenute a base per l'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva del patrimonio, non siano corrispondenti per estensione, qualità o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono, anche per gli accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di cui all'articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, per tutti i terreni appartenenti ai proprietari di cui alla presente legge ».

II comma, se ne chiede la soppressione.

III comma, resta immutato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, si osserva che solo in apparenza la differenza fra le due locuzioni « la eventuale eccedenza » e « la differenza » ha mero carattere formale. Il mutamento, invece, è sostanziale ed è evidentemente in relazione alla necessità di mascherare la mancanza di copertura della spesa, già messa in evidenza nella ricordata prima relazione di minoranza, che rende la presente legge in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, e che non può non essere rilevata in sede di promulgazione della legge.

È quindi necessario riprodurre la formulazione del Senato, e aggiungere una norma sulla copertura della spesa.

Per questi motivi, che assumono particolare rilievo per il fatto che si vulnera ancora maggiormente, con le modifiche proposte dalla Camera, il principio basilare posto dalle leggi di riforma, si ha fiducia che gli onorevoli colleghi vogliano respingere le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, perchè pongono ingiustificate situazioni di favore in vantaggio della grande proprietà terriera.

SPEZZANO, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Nella ipotesi in cui i terreni — ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 — siano stati espropriati:

a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto già in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione,

i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 2.

Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato articolo 6, la variazione del reddito riportata nei decreti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.

Art. 3.

L'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;

b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

Art. 4.

Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

È fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore dalla presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennità ai sensi del precedente articolo 1, con deduzione delle somme già corrisposte per lo stesso titolo.

Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza, sono nominate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 5.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.

Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con pro-

Art. 5.

Identico.

prio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennità di espropriazione indicata nei decreti ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

Art. 6.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acquisiti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.

Art. 7.

Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennità di trasferimento di cui all'articolo 42 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

richieste dei titoli del prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennità, la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

Art. 8.

La rettifica delle risultanze catastali prevista dalla presente legge si estende anche all'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, è esercitata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ed il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

Art. 9.

La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dall'applicazione della presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.

Art. 8.

Agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette procede, anche per gli accertamenti resisi definitivi, alla rettifica di cui all'articolo 12 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, qualora le risultanze catastali tenute a base per l'applicazione del tributo non siano corrispondenti per estensione, qualità o classe a quelle effettive al 28 marzo 1947 e sulle quali è stata liquidata l'indennità di espropriazione secondo le norme previste dalla presente legge.

Tale adempimento deve esercitarsi entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione di detta indennità.

Il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso sino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori dei terreni espropriati ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio in seguito alla rettifica di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

La eventuale eccedenza fra l'indennità indicata nei decreti di espropriazione e quella risultante dall'applicazione della presente legge non può essere calcolata nè direttamente nè indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.